

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici  
Settore Pronto Intervento Manutenzione e Patrimonio  
Servizio Edilizia Sportiva, Magistrature e Sedi Terraferma  
Polo Tecnico "La Carbonifera"  
Viale Ancona, 63 Mestre - Venezia

## PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

**C.I. 14397 - EX SCUOLA EDISON - INTERVENTO DI  
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE  
AMIANTO DAL TETTO DELL'EDIFICIO**

**11 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**



Mestre - Venezia, Dicembre 2018

Direzione Lavori Pubblici  
Settore Pronto Intervento  
Manutenzione e Patrimonio  
Servizio Edilizia Sportiva,  
Magistrature e Sedi Terraferma  
Polo Tecnico "La Carbonifera"  
Viale Ancona, 63 Mestre - Venezia

Il Responsabile del Procedimento  
P.O. Aldo Menegazzi

I Progettisti  
geom. Furlanetto Chiara

geom. Longato Maurizio

p.i. Andrea De Martin Fabbro





# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

## Indice

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 - Ammontare dell'appalto.....	3
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	3
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	4
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	5
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	5
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	5
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto.....	5
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	6
Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore.....	7
Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	7
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	7
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	8
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori.....	8
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	8
Art. 14 - Sospensioni e proroghe.....	9
Art. 15 - Certificato di Ultimazione dei Lavori.....	9
Art. 16 - Penali in caso di ritardo.....	10
Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	11
Art. 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	11
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	12
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	13
Art. 20 - Anticipazione.....	13
Art. 21 - Pagamenti in acconto.....	13
Art. 22 - Pagamento a saldo.....	14
Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	14
Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	15
Art. 25 - Revisione prezzi.....	15
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	15
Art. 27 - Valutazione dei lavori a misura.....	16
Art. 28 - Valutazione dei lavori a corpo.....	16
Art. 29 - Lavori in economia.....	17
Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	17
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE.....	18
Art. 31 - Garanzia provvisoria.....	18
Art. 32 - Garanzia definitiva.....	18
Art. 33 - Riduzione delle garanzie.....	19
Art. 34 - Assicurazione a carico dell'impresa.....	19
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	20
Art. 35 - Variazione dei lavori.....	20
Art. 36 - Varianti per errori od omissioni progettuali.....	21
Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	22
Art. 38 - Norme di sicurezza generali.....	22
Art. 39 - Norme di sicurezza generale e nel cantiere.....	24
Art. 40 - Piano di sicurezza e di coordinamento della sicurezza (PSC).....	24
Art. 41 - Piano operativo di sicurezza, Piano di lavoro, Analisi dei materiali.....	25
Art. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza e dei piani di lavoro.....	26
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	27



Art. 43 - Subappalto.....	27
Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto.....	29
Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori.....	29
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	30
Art. 46 - Controversie.....	30
Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	31
Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	33
Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	35
Art. 50 - Termini per accertamento di regolare esecuzione od eventuale collaudo.....	36
Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....	36
CAPO 12 - NORME FINALI.....	37
Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	37
Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	40
Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	41
Art. 55 – Custodia del cantiere.....	42
Art. 56 – Cartello di cantiere.....	42
Art. 57 – Tracciabilità dei pagamenti.....	42
Art. 58 – Disciplina antimafia.....	43
Art. 59 – Spese contrattuali, imposte, tasse.....	44
TABELLA «A» CATEGORIE PREVALENTE E SUBAPPALTABILI.....	45
TABELLA «B» LAVORAZIONI OMOGENEE – Categorie Contabili.....	46
TABELLA «C» ALLEGATI: CARTELLO DI CANTIERE.....	46

### **Principale normativa di riferimento**

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti ... nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- Nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 **per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016, e dal D.M 49/2018 con particolare riferimento a quanto previsto agli artt. 216 e 217 comma 1 lettera u), del citato decreto legislativo**
- Testo unico sulla sicurezza dei lavori, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.
- Capitolato generale d'appalto, D.M. - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145, **per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010.**



**CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO****Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

- 1 Oggetto dell'appalto: C.I. 14397 EX SCUOLA EDISON INTERVENTO DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIMOZIONE AMIANTO DAL TETTO DELL'EDIFICIO

Il progetto riguarda la bonifica delle lastre di copertura, sotto copertura e soffittature dei locali ex laboratori dell'ex compendio scolastico Edison a Marghera via Mameli – via Oroboni.

- 2 L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
- 3 Per quanto non disciplinato del presente capitolato si applicano le norme, per la parte ancora vigente del D. M.19 aprile 2000 n 145.

**Art. 2 - Ammontare dell'appalto**

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

Importi in Euro		Colonna a)	Colonna b)	
		Importo esecuzione lavori e servizi	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
1	Lavori a misura	308.683,98	60.840,09	
2	In economia	25.475,93		
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>334.159,91</b>	<b>60.840,09</b>	<b>395.000,00</b>

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori e servizi connessi di cui al comma 1, colonna a), pari a **€ 308.683,98** al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza nel cantiere, sopra definito al comma 1, colonna b), pari a **€ 60.840,09** non soggetto ad alcun ribasso, (secondo quanto disposto dall'art. 100, comma 1, primo periodo e 5, del D. Lgs. n. 81/2008), e aumentato inoltre dei lavori in economia di cui al rigo 2, colonna a) pari a **€ 25.475,93**.
3. L'importo definitivo contrattuale sarà comunque quello offerto dall'Aggiudicatario, e dovrà comprendere tutte le opere, le forniture di materiali, le attrezzature, gli apprestamenti e la manodopera e qualsiasi altro onere e spesa per dare l'opera completa e funzionante come illustrato negli elaborati, grafici e tecnici, elencati nel successivo art.7, che saranno allegati al contratto d'Appalto per farne parte integrante e sostanziale.

**Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato interamente **"a misura"** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeee) del D. Lgs 50/2016.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato



speciale.

3. I prezzi contrattuali sono determinati dal singolo prezzo offerto dall'appaltatore aggiudicatario nel documento lista lavorazioni e forniture, con eventuali correzioni effettuate d'ufficio dal settore gare e contratti. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende in ogni caso offerto e applicato a tutti i prezzi unitari costituiti dal prezzario lavori pubblici del Comune di Venezia vigente alla data di aggiudicazione i quali, così ribassati, costituiscono ulteriori prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite per le prestazioni compensate in economia (prestazioni di mezzi ed attrezzature, noli, sgomberi a scarica, forniture, piccole lavorazioni aggiuntive).
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori e servizi posti a base d'asta di cui all'art. 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegato al presente capitolato speciale e a quelli desumibili dal computo degli oneri per la sicurezza inseriti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
6. Eventuali lavori in economia, disposti dalla D.L., saranno inseriti nella contabilità (a mezzo delle liste manodopera in economia settimanali, quindicinali o mensili e di prestazioni varie con i seguenti criteri:
  - per i MATERIALI secondo le tariffe dell'elenco prezzi ovvero del Prezzario Lavori Pubblici del Comune di Venezia edizione vigente al momento dell'aggiudicazione, al netto del ribasso d'asta;
  - per i TRASPORTI ed i NOLI, secondo le tariffe dell'elenco prezzi ovvero del Prezzario Lavori Pubblici del Comune di Venezia edizione vigente al momento dell'aggiudicazione incrementati delle spese generali (13%) ed utili d'impresa (10%) per un totale del 24,30% con applicazione del ribasso d'asta di aggiudicazione esclusivamente su questi ultimi due addendi;
  - per la MANODOPERA secondo i costi della manodopera emanati con apposite tabelle da parte Ministero dei Lavori Pubblici e relativi all'effettivo periodo di svolgimento della prestazione di manodopera, incrementati delle spese generali (13%) ed utili d'impresa (10%) per un totale del 24,30% con applicazione del ribasso d'asta di aggiudicazione esclusivamente su questi ultimi due addendi.

#### Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 105 c. 2 del D. Lgs 50/2016 i lavori in oggetto sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale ad imprese in possesso dei necessari requisiti.
2. Ai sensi dell'art. 61 del regolamento D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella **categoria prevalente** di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientalei **OG12 classe II** vedasi progressivo 1 della tabella "A" allegata al presente capitolato speciale d'appalto.

All'interno della categoria OG12 prevalente sono incluse lavorazioni secondarie appartenenti alle categorie OG1, OS6, OS8 ed OS30 di importo inferiore al 10% dell'appalto o di importo inferiore ad € 150.000 e quindi sub-appaltabili.



E' stata individuata una lavorazione riferibile alla categoria specialistica **OS7** di importo superiore al 1.0% dell'appalto e quindi scorporabile.

3. La menzionata categoria è stata riportata al progressivo 2 della tabella "A" allegata al presente capitolato speciale d'appalto, quale categoria scorporabile.
4. L'aggiudicatario potrà eseguire le lavorazioni di cui alla categoria **OS7** solo se in possesso della relativa qualificazione diversamente dovrà subappaltarla a ditta qualificata fino al 100% dell'importo contrattuale della categoria ma nel rispetto del 30% subappaltabile rispetto all'importo contrattuale ovvero costituire un'ATI con ditta qualificata.

#### Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43, commi 7 e 8, del Regolamento DPR 207/2010, e all'art. 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

### CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

#### Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

#### Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - il capitolato generale d'appalto approvato con D. M. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto ancora vigente, ovvero artt. 1, 2, 3, 4 e 5 con esclusione per questo del comma 1, e artt. 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36);
  - il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo:
    - relazione tecnica con allegata documentazione fotografica
  - elaborato grafico tavola 8.1 "inquadramento con corografia", con: fotopiano, estratto catastale scala 1:2000 ed aereofotogrammetria scala 1:1000;



- elaborato grafico tavola 8.2 "stato di fatto – pianta piano terra e sezione", con: pianta piano terra scala 1:200 e sezione A-A' scala 1:100;
  - elaborato grafico tavola 8.3 "stato di fatto – piante piano primo e copertura", con: stralcio pianta piano primo e pianta delle coperture in scala 1:200;
  - elaborato grafico tavola 8.4 "progetto – indicazione degli interventi", con: legenda degli interventi, sezione A-A' scala 1:100, pianta delle coperture scala 1:100;
  - i prezzi unitari formulati dall'appaltatore nel documento **"lista lavorazioni e forniture"** eventualmente rettificati in sede di aggiudicazione;
  - le voci di lavoro indicate nell'**elenco prezzi aggiuntivi** e richiamate nel documento **"lista lavorazioni e forniture"**;
  - i prezzi unitari del prezzario del Comune di VE o della Regione Veneto edizioni vigenti alla data di aggiudicazione;
  - il cronoprogramma dei lavori
  - il piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art.100 del D. Lgs. 81/08 con allegate tavole grafiche PS1, PS2, PS3, PS4 ed allegato "Costi della Sicurezza";
  - il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) e art. 89 lettera h) del D. Lgs. 81/08 presentato dall'appaltatore e validato dal CSE.
  - il cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento D.P.R. 207/2010;
  - le polizze di garanzia;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D. Lgs. 50/2016;
  - il regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile ai sensi dell'art. 217 c 1 lettera u) del D. Lgs. 50/2016.
  - Il D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ;
  - la legge 13 agosto 2010 n. 163 per quanto disposto dagli artt. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 4 (Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali) e 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri);
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
  - il preventivo di spesa;
  - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.
  - le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

## Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi,



delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

### Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

### Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni



categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato generale d'appalto, nel presente capitolato speciale, nonché negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si richiamano gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto nonché quanto disposto dal D.M. 14.01.2008 "Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni"

### CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

#### Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulazione previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Non si procede alla consegna dei lavori se l'appaltatore non ha stipulato e consegnato alla stazione appaltante la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
3. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore, dalla data di redazione del Verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori;
4. E' in facoltà dell'amministrazione appaltante di effettuare la consegna dei lavori in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura dei lavori da eseguire lo richieda. In questo caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; La stazione Appaltante controlla periodicamente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sia della ditta appaltatrice che a quello delle imprese subappaltatrici.

#### Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **180 (centottanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori per l'esecuzione effettiva dei lavori, di cui gg. 30 per la presentazione ed approvazione del piano di lavoro all'ASL/ULSS 3, analisi materiali per identificazione



pericolosità e codice CER e gg. 150 per la cantieristica e l'esecuzione dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

#### Art. 14 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. Per la sospensione dei lavori, totale o parziale, trova applicazione quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento sentita la direzione dei lavori purché le domande pervengano nel rispetto dei termini di cui all'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura, del Direttore dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro cinque giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni siano riconosciute inadeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Qualora il predetto verbale sia stato trasmesso al Responsabile del Procedimento dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente alla data di trasmissione, lo stesso ha efficacia retroattiva dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento.

#### Art. 15 - Certificato di Ultimazione dei Lavori

1. In esito a formale comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori dopo aver effettuato i necessari accertamenti in



contraddittorio con l'appaltatore, rilascia il Certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori in doppio esemplare, seguendo le stesse procedure previste per il verbale di consegna.

2. Il Certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio fino a giorni 60, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del D.L. come del tutto marginali. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine perentorio fissato nel certificato di ultimazione, verificandosi quindi l'inefficacia dello stesso, resta fisso e invariabile il termine di ultimazione contrattualmente previsto, pertanto se il nuovo certificato di ultimazione è redatto in data successiva alla data contrattualmente prevista per l'ultimazione all'appaltatore deve essere applicata la penale di cui all'art. 16 comma 1 per il periodo intercorrente tra la data contrattualmente prevista per l'ultimazione dei lavori e il secondo certificato di ultimazione dei lavori.

#### Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1(uno) per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 12, comma 4;
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
  - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'art. 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'art. 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.



## Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro **15 (quindici)** giorni dalla data della stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesamente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Contestualmente deve essere consegnato il piano di demolizione delle opere, Senza la consegna del piano di demolizione e la validazione da parte del CSE, le demolizioni/rimozioni non possono iniziare.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs, n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In seguito alla concessione di proroghe o sospensioni l'aggiudicatario ha l'obbligo di aggiornare il programma esecutivo.

## Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:



- a) il ritardo nella consegna del piano di demolizione e validazione da parte della stazione appaltante/direttore dei lavori;
- b) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- c) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- d) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- e) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- g) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Posto che la risoluzione del contratto può avvenire in tutti i casi disposti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, con specifico riferimento ai commi 1, 2, 3 e 4.
2. Nel caso di ritardi sull'avanzamento dei lavori per negligenza dell'appaltatore rispetto ai termini e alle previsioni contrattuali, il Direttore dei lavori assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza non può essere inferiore ai 10 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguirle prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle eventuali penali.
3. Qualora il ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale sia superiore a **30 (trenta)** giorni naturali consecutivi è in facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle relazioni relative ai lavori o forniture regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori di cui al comma 2.
6. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto e in caso di risoluzione del contratto trovano applicazione i commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.



**CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA****Art. 20 - Anticipazione**

1. In conformità a quanto previsto all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 per gli appalti di rilevanza comunitaria, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento del valore stimato dell'appalto da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori secondo i termini e le modalità previsti nel citato comma 18.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

**Art. 21 - Pagamenti in acconto**

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori e servizi connessi eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d'asta raggiungano la percentuale del 30% .  
Le opere eccedenti il 90% dell'importo contrattuale saranno liquidate nel conto finale.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30 comma 5 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento Lavori il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data.
4. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1 e sulla scorta dello stato di avanzamento lavori emesso del Direttore dei lavori, il Responsabile del Procedimento emette il relativo Certificato di Pagamento, previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e delle quietanze delle eventuali fatture dei subappaltatori e subcontraenti relative ai lavori eseguiti nei SAL precedenti.
5. Previa presentazione di fattura la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 267/2000 entro i successivi 30 giorni.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalle indicazioni economiche di cui al comma 1.
7. In caso di inadempienza contributiva relativamente al personale dipendente dell'affidatario o dei subappaltatori o dei titolari di subcontratto di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art 30 del predetto D.L.gs., l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa di iscrizione dell'appaltatore (edile o di altro genere).



8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al punto precedente si applicano le disposizioni previste al comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

## Art. 22 - Pagamento a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. All'esito positivo del collaudo il Responsabile Unico del Procedimento rilascia entro 30 gg., ai sensi dell'art. 113 bis comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002, il certificato di pagamento del saldo. Rata di saldo che unitamente alle ritenute di cui all'art. 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i 30 giorni successivi all'emissione del certificato di pagamento. Qualora la polizza a garanzia della rata di saldo di cui all'art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 fosse consegnata dopo il collaudo provvisorio i 30 giorni, per il pagamento del saldo, decorrono dalla data di presentazione di quest'ultima.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria di cui al punto precedente, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui ai commi precedenti deve avere validità ed efficacia dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, per due anni, al termine dei quali il collaudo diventa definitivo. L'importo di detta garanzia deve ammontare all'importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il certificato di regolare esecuzione ed il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

## Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti



all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. L'importo degli interessi per ritardato pagamento è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori. Il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

3. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

#### Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 22, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi moratori.

#### Art. 25 - Revisione prezzi

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile. Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.
2. Le eventuali variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, possono essere valutate solo per l'eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà, secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

#### Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.



### 3. CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

#### Art. 27 – Valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori ed indicati nella voce dell'elenco prezzi.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata:
  - utilizzando le voci di lavoro di cui al documento "elenco prezzi aggiuntivi" e per le eventuali prestazioni in economia o in variante verrà applicato al prezzo opere pubbliche del Comune di Venezia vigente alla data di aggiudicazione;
  - applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara nel documento "Ista lavorazioni e forniture" con eventuale rettifica effettuata dal settore Gare e Contratti. Per le eventuali prestazioni in economia o in variante verrà applicato al prezzo opere pubbliche del Comune di Venezia vigente alla data di aggiudicazione il ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore;
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, rigo 1, colonna b) come evidenziati nella tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al Piano della sicurezza, ed eventualmente sul prezzo del comune di Venezia vigente alla data di aggiudicazione, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. Le prestazioni di sicurezza che prevedono un'installazione o montaggio e la successiva rimozione al termine dei lavori, verranno quantificate al 50% ad avvenuta installazione o montaggio ed al 50% dopo la rimozione.

#### Art. 28 – Valutazione dei lavori a corpo

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 35 o 36, e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 37, non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo"; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.



3. La contabilizzazione degli eventuali lavori a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo.

#### Art. 29 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.
2. Eventuali lavori in economia, disposti dalla D.L., saranno inseriti nella contabilità, con i seguenti criteri:
  - per i MATERIALI, secondo le tariffe del Prezzario del Comune di Venezia edizione vigente al momento dell'aggiudicazione, al netto del ribasso d'asta;
  - per i TRASPORTI ed i NOLI, secondo le tariffe dell'elenco prezzi ovvero del Prezzario Lavori Pubblici del Comune di Venezia edizione vigente al momento dell'aggiudicazione incrementati delle spese generali (13%) ed utili d'impresa (10%) per un totale del 24,30% con applicazione del ribasso d'asta di aggiudicazione esclusivamente su questi ultimi due addendi;
  - per la MANODOPERA secondo i costi della manodopera ricavati dalla tabella emessa dal Ministero del Lavoro, relativi all'effettivo periodo di svolgimento della prestazione di manodopera, incrementati delle spese generali (13%) ed utili (10%) per complessivo 24,30% con applicazione del ribasso d'asta di aggiudicazione esclusivamente su questi ultimi due addendi; Le prestazioni di manodopera saranno quantificate con apposite liste settimanali o quindicinali o mensili;

#### Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.



**CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE****Art. 31 - Garanzia provvisoria**

1. Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2066, l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% (un cinquantesimo) dell'importo da appaltare indicato nel bando o nell'invito, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
2. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data della presentazione dell'offerta e deve essere conforme a quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016

**Art. 32 - Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia denominata "definitiva" pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva viene svincolata ai sensi del comma 1 del medesimo art. 103.
2. La garanzia definitiva di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto.
4. Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale nonché per il pagamento delle somme dovute per irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.



6. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti d'affidamento.

### Art. 33 – Riduzione delle garanzie

1. Gli importi della cauzione provvisoria di cui all'art. 31 e della garanzia definitiva di cui all'art. 32 del presente Capitolato Speciale d'appalto, sono ridotti del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2. Trovano applicazioni le eventuali ulteriori riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 qualora l'operatore economico risulti in possesso dei previsti requisiti.

### Art. 34 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che copra gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di opere o impianti, anche preesistenti, che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori e tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori con efficacia fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione.
2. Il contraente deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno 10 giorni prima della stipula del contratto ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata, **corrispondente all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:**
  - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
  - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa



esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile;

5. La polizza assicurativa di cui ai commi precedenti deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale non inferiore a € **2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila,00)** e deve:
- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
  - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
  - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori e le persone da essa accompagnate, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

### Art. 35 - Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
- a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
  - b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
  - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai



sensi dell'art. 106, comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del D. Lgs. 50/2016, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - b) non è alterata la natura generale del contratto;
  - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
  - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
  - e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
  - f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'art. 36.
5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'art. 40, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 42, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 41.
7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 54, comma 1.
8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 14, nella misura strettamente indispensabile.
9. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all'appaltatore.

#### Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del D. Lgs. 50/2016, i titolari dell'incarico di



progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

### Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
  - a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
  - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
  - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.In ogni caso ai prezzi da utilizzare per la perizia, con esclusione di quelli dell'offerta dell'Aggiudicatario, deve essere applicato il ribasso d'asta d'aggiudicazione.
3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti prezzari:
  - a) prezzario opere pubbliche del Comune di Venezia o della Regione Veneto vigenti alla data di aggiudicazione;
  - b) i prezzi formulati dall'appaltatore nel documento "lista lavorazioni e forniture" eventualmente rettificati in sede di aggiudicazione e redazione contratto;
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

## CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
4. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli



- estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili o di appartenenza dell'appaltatore;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC);
  - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008.
5. Entro gli stessi termini di cui al comma 4, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché:
- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 40, con le eventuali richieste di adeguamento ;
  - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 41.
6. Gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016 se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
  - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
  - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del D. Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
  - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
7. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008.



8. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente articolo, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

### Art. 39 - Norme di sicurezza generale e nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore è obbligato:
  - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D. Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free (incidente e lesioni gratuite)».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'art. 38 oppure agli artt. 40, 41 o 42.
5. L'appaltatore è tenuto a rispettare le prescrizioni di sicurezza disposte dal CSP nel PSC e dal CSE in cantiere, nonché le prescrizioni di sicurezza inserite nel proprio POS validato dal CSE;

### Art. 40 – Piano di sicurezza e di coordinamento della sicurezza (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
  - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
  - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un



raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'art. 48, commi 17 o 18 del D. Lgs. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
- b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

4. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
5. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
6. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza presente al lavoro non si pronuncia:
  - a) nei casi di cui al comma 4, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
  - b) nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
  - c) Nel caso di assenza per ferie o malattia del CSE le valutazioni con termine tre + tre giorni lavorativi vengono differite al rientro al lavoro del CSE ovvero vengono sottoposte alla valutazione del responsabile dei lavori;
7. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
8. Gli oneri previsti per l'attuazione del piano della sicurezza non sono soggetti a ribasso e saranno liquidati a misura ad ogni stato di avanzamento lavori

#### Art. 41 – Piano operativo di sicurezza, Piano di lavoro, Analisi dei materiali

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato D. Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto



alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D. Lgs. n. 81/2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'art. 40.
6. L'appaltatore dalla data di consegna lavori ed entro il termine di 30 giorni deve presentare all'ASL/ULSS 3 idoneo piano di lavoro ed ottenerne il parere favorevole. In caso di eventuali prescrizioni da recepire nel piano di lavoro deve essere contestualmente aggiornato il POS;
7. L'appaltatore dalla data di consegna lavori ed entro il termine di 30 giorni deve effettuare le analisi ai materiali previsti dal progetto per la certificazione codice CER degli stessi;

#### Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza e dei piani di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.



6. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza della ditta appaltatrice formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
7. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del rischio amianto in base al piano di lavoro approvato dall'ASL/ULSS 3 con o senza eventuali prescrizioni.

## CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### Art. 43 - Subappalto

1. Il subappalto, ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, è ammesso, in termini economici, fino al limite massimo del 30 per cento del valore complessivo del contratto.
2. Si considera subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo del contratto di appalto, ovvero i 100.000,00 €.
3. Le lavorazioni indicate nella tabella "A", possono essere subappaltate a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 del presente capitolato, l'osservanza dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., e l'osservanza delle prescrizioni di seguito specificate:
  - a) i lavori delle categorie scorporabili, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010, **devono essere obbligatoriamente subappaltati**, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione o può costituire un'ATI con ditta qualificata. L'importo del subappalto concorre al raggiungimento del limite del 30% complessivo del contratto
  - b) le prestazioni impiantistiche elettriche indicate negli oneri di sicurezza **devono essere eseguiti da ditta qualificata**. Tale importo viene computato nel limite del 30% complessivo del contratto di opere subappaltabili o subaffidabili.
4. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere, che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
  - b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
  - c) che, a pena di irricevibilità, la richiesta di autorizzazione dell'appaltatore sia corredata dei documenti previsti per legge, nonché di quelli di seguito indicati:
    - I. copia del contratto di subappalto dal quale sia chiaramente desumibile: l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici ; l'esplicitazione delle categoria a cui appartengono le lavorazioni da subappaltare; gli articoli delle lavorazioni, tra quelli previsti nel contratto d'appalto, che si intendono subappaltare con l'indicazione del prezzo di ciascuna voce e le relative quantità; nonché l'indicazione se siano affidate nell'ambito del subappalto l'attuazione di apprestamenti previsti nel PSC con l'individuazione dei relativi oneri.
    - II. la copia del contratto di subappalto deve espressamente indicare quale sia il ribasso che il subappaltatore applica sulle lavorazioni, ribasso che in ogni caso non può essere superiore al 20%, con la precisazione che l'appaltatore corrisponderà al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera,



- eventualmente affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- III. copia del POS redatto dal Subappaltatore sotto il coordinamento dell'appaltatore che deve risultare verificato dal Direttore Tecnico di Cantiere in qualità di responsabile del coordinamento di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- IV. copia documentazione attestante la qualificazione del subappaltatore in merito alle lavorazioni oggetto di subappalto secondo i criteri stabiliti dagli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016
- V. l'inserimento nel contratto di subappalto delle clausole relative alla tracciabilità dei finanziamenti ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 9 della L. 136/2010, pena la nullità del contratto di subappalto
5. La Stazione appaltante ricevuta l'istanza di autorizzazione al subappalto da parte dell'Appaltatore procede alla verifica della documentazione e nulla ostando provvede all'acquisizione del DURC e rilascia entro trenta giorni l'autorizzazione. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori appaltati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
6. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi da parte dell'appaltatore:
- a) l'Appaltatore deposita, presso la stazione appaltante, il contratto originale di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
- b) all'atto del deposito del contratto di subappalto originale l'Appaltatore deve allegare:
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
  - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alle prestazioni subappaltate;
  - il contratto di subappalto dovrà essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto d'appalto e dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia in termini economici.
7. In ogni caso l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
8. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. L'Appaltatore è tenuto inoltre a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, lo stesso Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
9. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore e dei Subappaltatori, nonché in caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.
10. L'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici



11. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
12. Ai fini del presente articolo non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera, e i noli a caldo se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Per i subcontratti anzidetti l'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto d'appalto:
- il nome del subcontraente;
  - l'importo del subcontratto;
  - l'oggetto del subcontratto;
  - eventuali modifiche alle precedenti informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
13. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

#### Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con la facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13/9/1982, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e degli esecutori di subcontratti, ad eccezione di quando disposto al successivo comma 2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
2. Sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
  - quando il Subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa secondo le definizioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera aa) del D. Lgs. 50/2016;
  - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.Per il pagamento l'appaltatore presenta la fattura dell'intero ammontare del certificato



di pagamento in acconto od a saldo, allegando alla propria fattura, le fatture intestate dei subappaltatori, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dall'appaltatore stesso, da tutti i subappaltatori con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno in base ai documenti contabili redatti dal D.L.

La dichiarazione va controfirmata dal RUP.

Ciascuno indica inoltre i rispettivi numeri di conto corrente dedicato per la liquidazione secondo gli importi suddivisi tra appaltatore e subappaltatori in conformità alla documentazione contabile.

I mandati saranno intestati all'appaltatore ma i corrispettivi saranno corrisposti agli aventi diritto.

3. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 10 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento dei lavori una specifica comunicazione nella quale devono essere indicate le parti di lavoro eseguite da subappaltatori e/o con subcontratti specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Detta proposta deve precisare per ciascun subappalto e/o subcontratto l'importo da corrispondere suddiviso tra lavorazioni, oneri sicurezza e prestazioni in economia, effettuate dai subappaltatori e/o con subcontratti.
4. Ai sensi dell'art. 1271, commi secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
  - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
  - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
  - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
  - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
5. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'art. 1262, primo comma, del codice civile.
6. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'appaltatore e ai subappaltatori

## **CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 46 - Controversie**

1. Ai sensi dell'art. 205, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a



maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016.

2. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di collaudo.
3. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000€, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
5. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
8. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

#### Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua



- qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
7. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
8. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 7.



9. Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, della Legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto
10. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della Legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
  - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo del presente Capitolato Speciale;
  - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
  - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
11. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

#### Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'art. 106, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
  - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:
- a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
  - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;



- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008;
  - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs. n. 81/2008;
  - j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
  - c) la nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, primo periodo, della Legge n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una



nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
  3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del D. Lgs. n. 159/2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

## **8.CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.



## Art. 50 - Termini per accertamento di regolare esecuzione od eventuale collaudo

1. Il C.R.E. è emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal RUP ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237 del D.P.R. 207/2010 entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Qualora diversamente la stazione appaltante determini di ritenere necessario conferire l'incarico di collaudo, questo dovrà essere prodotto entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Lo stesso ha carattere provvisorio e diventa definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 238 del D.P.R. 207/2010.
4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
5. La stazione appaltante ha facoltà di procedere se ritenuto necessario ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo, come indicati ai comma 1 o comma 2, provvedendo al rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

## Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.



**CAPO 12 - NORME FINALI****Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
  - b) la redazione del piano di lavoro per opere di bonifica e protezione ambientale (amianto MCA e FAV);
  - c) l'effettuazione delle analisi necessarie per l'ottenimento codice CER dei materiali da smaltire presso centro autorizzato alla raccolta o centro di smaltimento;
  - d) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - e) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - f) l'esecuzione, presso gli Istituti e laboratori autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare i prelievi sui calcestruzzi e sui ferri d'armo secondo le disposizioni di cui al DM 14.01.2008;
  - g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
  - h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;



- j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- t) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lorde durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;



- u) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
  - v) gli adempimenti della Legge n. 1086/1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
  - w) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
  - x) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
  - y) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
  - z) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
  - aa) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
  - bb) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
  - cc) l'installazione prima dell'avvio dei lavori di un cartello di cantiere
    - formato adeguato all'importanza dell'opera e allo spazio di esposizione, con dimensione minima 200x300 cm conforme al formato di cui alla seguente tabella C;
    - esposizione durante l'esecuzione dell'opera in luogo facilmente visibile al pubblico;
    - deve essere conforme alla normativa vigente per l'esecuzione di lavori pubblici;
    - deve contenere almeno il nome del progetto e l'obiettivo dell'operazione e deve indicare il sostegno finanziario dell'Ente;
    - deve essere realizzata e stampata con tecniche e materiali adatti all'esposizione esterna e alla durabilità temporale per impedirne la facile deperibilità.Il cartello temporaneo di cantiere deve essere realizzato graficamente conformemente a quanto previsto dalla tabella C.
2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. L'appaltatore è altresì obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,



- sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
5. Sono a carico dell'Appaltatore le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo, secondo quanto definito anche dalla D.G.R.V. n 2424 del 08.08.2008, preventive al trasporto e conferimento alle discariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e delle rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche da effettuare.
6. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del D. M. dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
- a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art. 184, comma 3, lettera b), o dell'art. 184-bis, del D. Lgs. n. 152/2006;
  - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
8. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
9. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

### Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato ha fornire ai componenti della Direzione dei Lavori ed al RUP, tutti i DPI necessari per accedere al cantiere durante le operazioni di bonifica ambientale.
2. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
  - a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
    - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
    - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
    - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,



- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
  - a) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
  - b) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
4. Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del Direttore dei Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro. In particolare, è onere dell'Impresa:
- provvedere all'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto stesso inserendo le modifiche introdotte durante l'esecuzione dei lavori;
  - provvedere all'aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell'edificio oggetto d'intervento, se già disponibili nella base dati dell'Amministrazione Comunale, relativamente alle diverse caratteristiche riscontrate durante i lavori, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni del rilievo;
  - provvedere all'aggiornamento dell'eventuale "piano di manutenzione".
5. Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene resa disponibile, sia in formato cartaceo sia informatico, dall'appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori. La documentazione deve comunque essere resa disponibile entro 15 giorni naturali consecutivi dall'ultimazione delle opere. Decorso inutilmente tale termine viene applicata una penale giornaliera pari a 1/1000 dell'importo del contratto ed eventuali atti aggiuntivi, restando comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale di provvedere alla stesura degli elaborati con propri mezzi addebitando all'appaltatore, oltre alla penale, le spese sostenute.

#### Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'art. 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente smaltiti in discariche/impianti autorizzate/i, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di smaltimento con i corrispettivi previsti nel contratto. Sono esclusi dallo smaltimento in discariche/impianti autorizzate/i i materiali impiegabili in



cantiere per il riempimento delle vasche dopo idonea frantumazione presso impianto autorizzato.

3. In attuazione dell'art. 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. I materiali impiegabili debbono essere frantumati presso impianto autorizzato e poi collocati nelle vasche presenti in cantiere. I materiali non impiegabili debbono essere smaltiti in discariche/impianti autorizzate/i.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del capitolato generale d'appalto.

#### Art. 55 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### Art. 56 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

#### Art. 57 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione



dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500€ possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136/2010;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera b), del presente Capitolato Speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### Art. 58 – Disciplina antimafia

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del citato decreto, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato decreto.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella "white list" tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.



### Art. 59 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'art. 16-bis del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 62 del R.D. n. 827/1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 8, terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) e tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
  - e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.



**TABELLA «A» CATEGORIE PREVALENTE E SUBAPPALTABILI**  
riferimento articoli 4 e 43

	Lavori di	Categoria Allegato A D.P.R. n. 207 del 2010		Euro	Incidenza %
1	opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	Prevalente	<b>OG 12</b>	<b>318.050,43</b>	80,519%
<p>Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili fino al limite economico massimo pari al 30% dell'importo contrattuale ad imprese in possesso dei necessari requisiti nel rispetto delle procedure disposte dall'art. 105 del D. Lgs. 163/2006. Risulta inoltre ricompreso nel valore della categoria prevalente il valore in quota proporzionale degli oneri della sicurezza ed il valore delle prestazioni di manodopera in economia. All'interno della categoria OG12 prevalente sono incluse lavorazioni secondarie appartenenti alle categorie OG1, OS6, OS8 di importo inferiore al 10% dell'appalto o di importo inferiore ad € 150.000 e quindi sub-appaltabili.</p> <p align="center">Percentuale costo della manodopera 34,559063 % importo manodopera € 109.915,25</p>					
2	finiture di opere generali di natura edile e tecnica	Categoria scorporabile	<b>OS7</b>	<b>47.518,16</b>	12,030%
3	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Categoria scorporabile	<b>OS30</b>	<b>29.431,41</b>	7,451%
<p>Le opere di importo superiore al 10% dell'appalto sono scorporabili ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 art 3 comma 1 paragrafo "oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'<u>articolo 89, comma 11</u> " (S.I.O.S.). Gli importi sono comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza e del valore delle economie.</p> <p align="center">           Categoria scorporabile OS7 Percentuale costo della manodopera 27,50% importo manodopera € 13.067,49            Categoria scorporabile OS30 Percentuale costo della manodopera 66,00% importo manodopera € 19.424,73         </p>					
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>395.000,000</b>	<b>100,000%</b>
<b>Percentuale costo manodopera 36,0525241% arrotondato a 36,05%</b>					



**TABELLA «B» LAVORAZIONI OMOGENEE – Categorie Contabili**  
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera – riferimento articolo 5

Designazione delle categorie omogenee dei lavori	importo	%	Categorie specializzate	Categoria di opere generali	Categoria principale
Rimozione e smaltimento della copertura	52.030,02	13,17%			OG12
Rimozione controsoffitto con orditura metallica	35.263,02	8,93%			OG12
guaina travi ad Y	15.566,10	3,94%	OS8		
Fornitura e posa in opera nuove coppelle	107.963,68	27,33%			OG12
Fornitura e posa nuovo controsoffitto	37.134,35	9,40%	OS7		
gabbia parafulmini	3.500,00	0,89%			OG12
Spostamento e riposizionamento impianti	23.000,00	5,82%	OS30		
Risanamento teste travi ad Y ed opere in cemento armato	27.389,00	6,93%		OG1	
Bonifica e rimozione cisterna gasolio	2.000,00	0,51%			OG12
Rimozione e sgombero tratto di pensilina	1.250,00	0,32%		OG1	
manufatti in ferro profilato	2.487,81	0,63%	OS6		
Opere Edili per plintini montanti recinzione ed accesso carraio	1.100,00	0,28%		OG1	
<b>SOMMANO IMPORTO LAVORI VOCE A1</b>	<b>308.683,98</b>	<b>78,15%</b>			
<b>A2 – ECONOMIE</b>	<b>25.475,93</b>	<b>6,45%</b>			
<b>A3 – SICUREZZA</b>	<b>60.840,09</b>	<b>15,40%</b>			
<b>totale A1+A2+A3</b>	<b>395.000,00</b>	<b>100,00%</b>			

  

Lavorazioni	importo	%	% costo manodopera	Valore manodopera
Categoria principale OG12	256.893,21	65,036%	33,00%	84.774,76
Categoria di opere generali OG1	38.054,68	9,634%	40,00%	15.221,87
Categoria di opere specializzate OS6	3.183,52	0,806%	30,00%	955,06
Categoria di opere specializzate OS7	47.518,16	12,030%	27,50%	13.067,49
Categoria di opere specializzate OS8	19.919,02	5,043%	45,00%	8.963,56
Categoria di opere specializzate OS30	29.431,41	7,451%	66,00%	19.424,73
<b>totale</b>	<b>395.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36,05%</b>	<b>142.407,47</b>

**TABELLA «C» ALLEGATI: CARTELLO DI CANTIERE**

*CARTELLO DI CANTIERE TEMPORANEO: Vedi elaborato tecnico allegato con loghi città/comune di Venezia e , indicazioni del finanziamento e dati generali dell'intervento. Le specifiche indicazione del cartello da realizzare verranno fornite dal Direttore dei lavori contestualmente alla consegna dei lavori.*





**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**  
Settore Pronto Intervento, manutenzione Patrimonio

**APPALTO: C.I. 14397 - CIG xxxxxxxxxx - CUP xxxxxxxxxx**  
**EX SCUOLA EDISON - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIMOZIONE AMIANTO DAL TETTO DELL'EDIFICIO**

**FINANZIAMENTO: € 500.000,00 Fondi comunali**

**Progetto esecutivo approvato con D.D. n. xx del xxxxxx**

Direttore: Ing. Simone Agrondi  
Responsabile del proc.: Aldo Menegazzi  
Progettisti: Geom. Chiara Furlanetto  
Geom. Maurizio Longato  
Per.Ind Andrea De Martin

Coord. Sic. Prog.: Geom. Maurizio Longato  
Coord. Sic. Esec.: x xxxxxxxxxxxxxxx

Direttore dei lavori: xxxxxxxxxxxx  
Direttore operativo: xxxxxxxxxxxx

Importo a base d'asta dei lavori: € 395.000,00  
oneri per la sicurezza: € 60.840,09  
opere in economia: € 25.475,09  
atto di aggiudicazione: xxxxxxxxxxxxxxxx  
importo contrattuale: xxxxxxxxxxxxxxxx  
di cui per oneri per la sicurezza: € 60.840,09

durata stimata dei lavori: 180 giorni  
data inizio lavori: xx/xx/2019  
data ultimazione lavori: xx/xx/xxxx

Impresa esecutrice: X X X X X X X X  
Direttore tecnico: X X X X X  
Direttore di cantiere: X X X X X  
RSPP: X X X X X

Contratto N° xxxxxxxx del  
Qualifica lavori categoria prevalente: OG12

Subappaltatori:  
1) X X X X X ( loghi )  
2) X X X X



